



DECRETO N.570

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;*
- VISTO** il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, recante norme relative al *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”* e, in particolare, l'art. 66, rubricato *“Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi”;*
- VISTA** la Legge 19/10/1999, n. 370 concernente *“Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”* e, in particolare, l'art. 4, comma 5 il quale rimette all'autonoma determinazione degli Atenei la disciplina della materia di cui al sopra citato art. 66 del D.P.R. n. 382/1980;
- VISTO** Il vigente *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca*, emanato con decreto rettorale n. 576 del 7 settembre 2018;
- RITENUTO** opportuno modificare il testo del sopra citato Regolamento;
- VISTA** la deliberazione del 22 luglio 2026 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche al *“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca”;*
- VISTA** la deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2026 ha approvato, subordinatamente al parere del Senato Accademico, il testo modificato e coordinato del *“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca”;*
- VISTO** l'art. 10 dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

È emanato il testo modificato e coordinato del *“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca”*, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il testo emanato con D.R. n. 576 del 7 settembre 2018;

Il *“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca”* entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo e sul sito web dell'Ateneo.

Il Rettore
Prof. Antonio Garofalo



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI E LA CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA

ART. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività, svolte dall'ateneo per conto di committenti pubblici o privati, aventi ad oggetto:
 - a. prestazioni di ricerca pura o applicata, effettuata in base a contratti o convenzioni;
 - b. prestazioni di ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici incluse le consulenze tecniche di parte in contenziosi innanzi all'Autorità Giudiziaria o a Collegi Arbitrali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, sviluppo e/o realizzazione di sistemi prototipali e loro qualificazione, studi di ricerca, sviluppo, interpretazione dei risultati di indagini effettuate;
 - c. prestazioni di didattica concernenti la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di master, corsi di aggiornamento professionale e di formazione, seminari, cicli di conferenze, convegni che non prevedano il rilascio di crediti formativi universitari CFU nonché la relativa predisposizione di materiale didattico e ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'università;
 - d. prestazioni di analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono un resoconto di prova o una certificazione ufficiale dei risultati di sperimentazioni e misure effettuate su materiali naturali e artificiali, apparecchi, software, manufatti e strutture senza la formulazione di specifici pareri;
 - e. prestazioni per incarichi di componente di commissioni di collaudo o di collegio arbitrale, nel rispetto della normativa vigente in materia e in applicazione altresì di quanto previsto dall'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di riduzione dei compensi;
 - f. cessioni di risultati di ricerca, quale trasferimenti di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca, nel rispetto della normativa in materia di tutela del diritto alla



paternità dell'opera;

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i finanziamenti per attività istituzionali derivanti all'Ateneo dalla partecipazione a bandi o avvisi di enti o soggetti pubblici o privati.
3. I committenti e gli altri soggetti coinvolti, nello stipulare i contratti di cui al presente regolamento, devono dichiarare espressamente di avere piena conoscenza dello stesso e di accettarne, per quanto a loro possa riferirsi, ogni norma e condizione.

ART. 2

Strutture e personale

1. Le attività oggetto del presente regolamento possono essere svolte dalle strutture dell'Ateneo con modalità e in misura compatibili con i fini istituzionali dell'università; i relativi proventi sono ripartiti con le modalità indicate negli articoli successivi.
2. La responsabilità delle attività svolte in conto terzi è affidata ai professori di ruolo e ai ricercatori per quanto attiene le prestazioni di ricerca o di didattica e le sperimentazioni; ai professori di ruolo, ai ricercatori o al personale tecnico delle Aree Funzionari ed EP, per quanto attiene alle prestazioni di consulenza e le analisi, le prove e le tarature.
3. Solo nel caso in cui, in mancanza di competenze specifiche o per indisponibilità delle stesse, attestata dal responsabile della competente struttura, parte dell'attività non possa essere svolta da personale della struttura interessata è consentito fare ricorso a soggetti presenti in altre strutture dell'Ateneo o, in mancanza di tale disponibilità, a soggetti esterni, limitatamente alla durata del contratto o convenzione e nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo. L'importo massimo utilizzabile per il ricorso a prestazioni professionali esterne all'Ateneo è determinato nella misura massima inderogabile del 45% dell'ammontare globale del contratto o convenzione. Se la prestazione prevede la collaborazione di personale di altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, è necessario richiedere il nulla osta dell'Amministrazione o dell'Ente di pertinenza.



ART. 3

Contratti

1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di cui all'art.1 sono stipulati, nel rispetto del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, dal responsabile della struttura interessata.
2. L'atto con il quale viene stipulato il contratto deve contenere di massima i seguenti elementi:
 - a. i soggetti contraenti, i nominativi dei relativi rappresentanti legali, nonché gli estremi dell'approvazione dell'atto da parte dei rispettivi organi deliberanti (ove prescritto);
 - b. la struttura che svolge la prestazione. In caso di attività che coinvolga più strutture, il relativo contratto è firmato dal Responsabile della struttura deputata alla gestione amministrativa e contabile dell'attività stessa, previa acquisizione dell'adesione al conto terzi della/delle altra/altre strutture coinvolte sul piano scientifico;
 - c. l'oggetto della prestazione;
 - d. la data di inizio della prestazione e la durata del contratto. La data di inizio non può essere anteriore alla data di approvazione della proposta da parte del Consiglio della struttura interessata;
 - e. il Responsabile dell'attività in contro terzi nonché l'indicazione dell'eventuale responsabile del committente;
 - f. le modalità da seguire per la modifica dell'attività;
 - g. le modalità di recesso, risoluzione, rescissione o proroga del contratto;
 - h. le modalità di presentazione dei risultati, limitatamente alle attività di ricerca (relazioni parziali e finali);
 - i. l'uso dei risultati;
 - j. l'indicazione della possibilità di impiegare nell'attività personale estraneo all'amministrazione;
 - k. l'eventuale possibilità di utilizzo da parte dell'Ateneo di materiali, apparecchiature, impianti e personale (con l'indicazione delle qualifiche e dell'impegno previsto) dell'ente committente;
 - l. l'importo totale (con specificazione dell'IVA, se dovuta) spettante all'Ateneo per le



prestazioni con l'indicazione delle eventuali rateizzazioni in relazione alle varie fasi di svolgimento della ricerca e con le relative date di scadenza, le modalità della riscossione, l'indicazione che le spese di bollo dell'atto e della registrazione dello stesso (ove richiesta) devono essere a carico dell'ente committente, ove non diversamente prescritto da norme vigenti;

- m. le modalità di corresponsione di eventuali spese di trasferta al personale dell'Ateneo od altre spese qualora siano escluse dall'importo del contratto o della convenzione;
 - n. i rimedi da esperire in caso di eventuali controversie sorte nel corso della attuazione della prestazione;
 - o. le eventuali penali a carico dell'Ateneo o del committente.
3. Nel contratto può essere presa, altresì, in considerazione l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o premi di laurea.
4. Il rapporto che si instaura tra l'Ateneo e il committente si esaurisce integralmente con l'esecuzione del contratto.

ART. 4

Penali a carico dell'Ateneo

- 1. Qualora il contratto preveda il pagamento di penali da parte dell'Ateneo, le stesse sono accettate solo se di valore definito e in ogni caso non superiore al 1% dell'importo totale, di cui alla lettera l), 2 comma dell'articolo precedente.
- 2. Le eventuali penali gravano sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con rivalsa a carico del responsabile della prestazione a cui sia imputabile l'inadempimento.

ART. 5

Quote di Ateneo

- 1. Dal corrispettivo della prestazione devono essere detratte le seguenti quote:
 - a. almeno il 3% per le spese generali dell'Ateneo;
 - b. il 4 % da destinare al Dipartimento;
 - c. il 7 % per il fondo comune di Ateneo. Tale Fondo confluisce nei fondi risorse



decentrate del personale delle aree EP e delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari secondo le disposizioni contenute nel regolamento di ateneo emanato in materia.

ART. 6

Compensi al personale

1. I compensi, a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che collaborano all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente regolamento, comprensivi anche degli oneri diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione, sono definiti entro i seguenti limiti massimi rispetto all'ammontare del corrispettivo:
 - a. prestazioni di ricerca e sperimentazione: 80% del corrispettivo;
 - b. prestazioni di consulenza: 80% del corrispettivo;
 - c. prestazioni di didattica: 80% del corrispettivo;
 - d. analisi, prove e tarature: 60% del corrispettivo;
 - e. cessione di risultati di ricerca: 70% del corrispettivo.

ART. 7

Determinazione dei compensi

1. Le strutture attribuiscono i compensi in base alle qualifiche del personale e alla durata dell'impegno lavorativo.
2. La liquidazione dei compensi è effettuata successivamente alla riscossione dei corrispettivi. I compensi sono erogati dall'Ateneo entro 60 giorni dall'incasso dei corrispettivi.
3. Il responsabile dell'attività definisce l'elenco del personale che ha collaborato, a qualsiasi titolo, e indica i tempi di impegno e i relativi compensi.
4. A parità di impegno temporale per il calcolo dei compensi si applicano i seguenti fattori:
 - a. "3" per i professori di I e II fascia
 - b. "2" per i ricercatori (ai quali sono equiparati gli assistenti del ruolo ad esaurimento) e per il personale amministrativo e tecnico a partire dall'Area Collaboratori;



- c. “1,5” per il personale amministrativo e tecnico dell’Area Operatori.
5. Per il responsabile della prestazione il fattore è aumentato di una ulteriore unità.
 6. Il tempo dedicato da ogni singolo partecipante alla prestazione, secondo la natura della stessa, viene calcolato in giorni e ore.
 7. La tariffa oraria di riferimento, indicativa e non tassativa, è quella riportata nella tabella allegato A).
 8. Il compenso individuale è determinato moltiplicando l’unità base retributiva del progetto per il prodotto dell’impegno temporale di ognuno per il relativo fattore. L’unità base retributiva del progetto si ottiene dividendo l’importo complessivo destinato ai compensi per la sommatoria del prodotto calcolato per ciascuno dei partecipanti (fattore x impegno temporale);
 9. Per il personale soggetto ad orario di servizio le prestazioni per conto di terzi devono essere svolte oltre l’orario di lavoro, mentre l’impegno massimo di tempo dedicato a detta prestazione non può superare, nell’arco di ciascun trimestre, il 25% delle ore effettive di servizio. Previa autorizzazione del responsabile della struttura, è consentito prolungare la permanenza oltre l’orario di servizio senza che ciò dia luogo ad alcun trattamento retributivo diverso dai compensi di cui al presente regolamento.

ART. 8

Modalità di svolgimento e deliberazioni

1. Le prestazioni di ricerca, di consulenza e di didattica sono regolate da convenzioni o contratti, stipulati dal responsabile della struttura interessata.
2. Il Consiglio della struttura, su proposta del responsabile della struttura stessa o di uno o più componenti del consiglio, approva i contratti e le convenzioni nonché autorizza alla partecipazione delle prestazioni il personale indicato dal proponente e responsabile dell’attività stessa, in conformità con quanto stabilito dall’art. 2 del presente regolamento.
3. Le prestazioni di analisi, prove e tarature nonché le sperimentazioni sono svolte, anche attraverso la stipula di convenzioni, secondo un tariffario definito dal consiglio della struttura interessata, se presente, o concordato dalle parti.



ART. 9

Determinazione del corrispettivo per prestazioni di ricerca e sperimentazione

1. Le prestazioni di ricerca, effettuate sulla base di convenzioni o contratti, riguardano le attività di ricerca pura o applicata, ivi inclusa la sperimentazione.
2. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi relativi all'esecuzione della prestazione:
 - costo dei materiali di consumo;
 - spese di viaggio e missione del personale;
 - costo d'acquisto e/o noleggio e utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche, nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - costo d'acquisto di altro materiale inventariabile (libri, riviste, altro)
 - costo per eventuale utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne all'Università;
 - oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico e amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione,
 - quote di Ateneo.
3. Nel caso in cui l'attività oggetto del contratto conduca a un'invenzione brevettabile si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 10

Determinazione del corrispettivo per prestazioni di consulenza

1. Le prestazioni di consulenza riguardano la formulazione di studi monografici e di pareri su problemi tecnici e scientifici, pareri antinfortunistici, pareri su attività progettuali, interpretazione dei risultati di indagini effettuate, collaudi e ogni tipo di rapporto che, per la sua natura, non rientri nelle altre attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi relativi all'esecuzione della prestazione:
 - a. costo dei materiali di consumo;



- b. spese di viaggio e missione del personale;
 - c. costo d'acquisto e/o noleggio e utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche, nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - d. costo d'acquisto di altro materiale inventariabile (libri, riviste, altro);
 - e. costo per eventuale utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne all'Università;
 - f. oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico e amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione,
 - g. quote di Ateneo.
3. Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza formano oggetto di separata richiesta da parte del committente alla stessa o ad altra struttura universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.
 4. Il committente non può utilizzare il nome dell'Ateneo per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto.
 5. Qualora il committente abbia già individuato gli esperti presenti in una struttura dell'Ateneo, la richiesta di conto terzi è indirizzata direttamente alla/e struttura/e cui gli stessi afferiscono. Qualora, invece, la richiesta di conto terzi non individui i soggetti o la struttura, la richiesta di consulenza è indirizzata dal committente al Rettore, che decide a quale struttura affidare lo svolgimento della stessa.

ART. 11

Determinazione del corrispettivo per prestazioni di didattica

1. Le prestazioni di didattica riguardano la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica che la struttura o i singoli non erogino già per obblighi istituzionali.
2. L'assunzione da parte di una struttura o del personale docente e tecnico amministrativo



dell'Ateneo di un conto terzi per prestazioni di didattica deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo di disciplina dei Master, dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale. Tali prestazioni non rientrano tra quelle che concorrono a determinare gli impegni istituzionali dei docenti interessati.

3. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi relativi all'esecuzione della prestazione:
 - a. costi del materiale di consumo;
 - b. spese di viaggio e missione del personale;
 - c. costo d'acquisto e/o noleggio e utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche, nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - d. costo d'acquisto di altro materiale inventariabile (libri, riviste, altro);
 - e. oneri per l'uso di locali e attrezzature dell'Università o di altre strutture con le quali deve essere stipulato il relativo contratto, secondo il tariffario previsto dal regolamento di Ateneo in materia;
 - f. costi per eventuale utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne all'università;
 - g. oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione,
 - h. quote di Ateneo.
4. I conto terzi per attività di progettazione, organizzazione ed esecuzione di Master e corsi di formazione da tenersi nelle strutture e negli spazi dell'Ateneo sono sottoposti al parere preventivo del Senato accademico, volto ad accertare l'assenza di conflitto di interesse con l'offerta didattica di Ateneo.

ART. 12

Determinazione del corrispettivo per prestazioni di analisi, prove e tarature

1. Si intendono per analisi, prove e tarature le prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono un resoconto di prova o una certificazione ufficiale dei risultati consistenti in sperimentazioni o misure effettuate su materiali naturali e artificiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente.



2. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato, per ogni singola prestazione, dalla somma dei compensi determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento e dalle seguenti ulteriori spese documentabili:
 - a. costo dei materiali di consumo ove non sia possibile addebitarli al committente;
 - b. manutenzione e taratura di apparecchiature;
 - c. diritti di laboratorio per tempi di viaggio di personale fuori sede;
 - d. costi per eventuale utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne all'Università;
 - e. oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione,
 - f. quote di Ateneo.

ART. 13

Cessione dei risultati di ricerca

1. Si intende per cessione dei risultati di ricerca il trasferimento a un committente esterno di risultati già acquisiti per uno studio o una ricerca di cui l'Università abbia la piena proprietà.
2. I soggetti interessati indirizzano la richiesta di cessione dei risultati di ricerca al responsabile della struttura che li ha conseguiti.
3. Il responsabile della struttura, acquisito il parere favorevole del Consiglio della struttura, trasmette la richiesta al Rettore che la sottopone al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione.
4. Il responsabile della struttura allega alla richiesta una dichiarazione che indichi:
 - a. se la ricerca che ha dato origine alla richiesta di cessione sia stata finanziata a seguito di contratto o convenzione precisando, in caso affermativo, gli estremi dell'atto contrattuale e attestando, sotto la propria personale responsabilità, che la cessione in oggetto è compatibile con le clausole di tale atto;
 - b. se sussistano elementi costitutivi di un'invenzione brevettabile;
 - c. il responsabile dell'attività;
 - d. il corrispettivo e la ripartizione dei proventi.



ART. 14

Ordinatore delle spese

1. L'ordinatore delle spese è il responsabile della struttura presso cui si svolge l'attività di cui al presente regolamento, fatta salva l'autonomia gestionale del responsabile della commessa, anche in merito all'individuazione e alla proposta delle singole spese da sostenere.

ART. 15

Compiti dei responsabili delle strutture

1. I responsabili delle strutture devono accertare che l'oggetto delle attività per conto terzi non rientri nei compiti istituzionali della struttura e che tale attività sia di prevalente interesse del committente.
2. I responsabili delle strutture devono accertare, altresì, la compatibilità dello svolgimento di tali prestazioni con l'assolvimento dei compiti istituzionali del personale, in modo da non pregiudicarne il normale svolgimento dei doveri d'ufficio.
3. Devono, altresì, ogni anno, nel mese di febbraio, presentare al Rettore una relazione riepilogativa di tutte le attività svolte nella struttura ai sensi del presente Regolamento.
4. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, possono essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Dalla sua entrata in vigore cessano gli effetti del previgente regolamento di Ateneo in materia.



ALLEGATO A (art. 7, comma7)

Costo indicativo e non tassativo del personale per una giornata di lavoro (pari a 8 ore)	
Professori di I fascia	1100,00 €
Professori di II fascia	800,00 €
Ricercatori, personale tecnico e amm.vo dall'area Funzionari ed EP (ex Cat. D e EP)	550,00 €
Personale tecnico e amm.vo delle aree Operatori e Collaboratori (ex categorie Be C)	260,00 €